



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

N.217 del Reg. Data 14-06-2019	Oggetto: COLONIA ESTIVA IN FAVORE DEGLI ANZIANI PENSIONATI RESIDENTI A MALTIGNANO - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E SPIAGGIA - DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA (CODICE CIG: Z7D28D693A).
---	--

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 57 del 23/05/2019 si stabiliva, come per gli anni precedenti, di organizzare, in favore degli anziani di Maltignano, l'assistenza estiva mediante soggiorno al mare;

VISTO che per l'anno 2019 nessuno Chalet si è proposto per fornire il servizio di spiaggia e di ristorazione;

CONSIDERATO che meta preferita degli anziani resta il Lungomare di Villa Rosa di Martinsicuro e che pertanto questo Ufficio, per soddisfare le esigenze e le abitudini degli anziani, ha contattato per vie brevi, visti i tempi ristretti per poter avviare il soggiorno in oggetto contestualmente a quello dei ragazzi, lo stabilimento balneare frequentato lo scorso anno;

SENTITO quindi lo Chalet Maria "La Fisarmonica SRL", con sede legale in Martinsicuro in Via Lungomare Italia n° 17, Partita Iva n°01728840677, legalmente rappresentato dalla signora Silimperi Maria Francesca, nata a Monteprandone il 01/03/1950, residente a Martinsicuro in Via Amalfi n°25, il quale si è dichiarato disponibile ad offrire il servizio in oggetto in favore degli anziani di Maltignano;

VISTO che detta disponibilità è stata formalizzata restituendo a questo Ufficio, debitamente compilata e sottoscritta, la nota prot. 0005049 del 11/06/2019, nella quale sono state formulate le seguenti proposte economiche: 15,00 € per il costo del pranzo e 5,00 € per il costo del servizio spiaggia;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, secondo i principi generali stabiliti dal citato D.Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Enti Locali, l'affidamento di servizi e forniture:

- deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in particolare il comma 2 che stabilisce: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

DATO ATTO che, ai sensi dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 il progetto per il servizio in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione, non ricorrendo la necessità di una specifica relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio medesimo,

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

VISTE le linee guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. n°50/2016 in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria, aggiornate con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO altresì l'art. 1, comma 501, della legge di stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n°208, pubblicata nella G.U. n°308 del 30/12/2015), il quale ha previsto la deroga all'obbligo di ricorrere alla preventiva escussione di sistemi di e-procurement per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo infra 40.000 euro anche per i comuni con meno di 10.000 abitanti;

PRECISATO che il servizio in oggetto non è stato artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni mediante affidamento diretto;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di individuare nello Chalet MARIA "LA FISARMONICA SRL" di Martinsicuro (TE) sopra generalizzato l'operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura del servizio in oggetto, sia perché in possesso dei prescritti requisiti e competenze professionali, sia per la congruità del prezzo offerto;

VERIFICATA la regolarità contributiva dello Chalet tramite consultazione diretta del portale *Durc on line*;

DATO ATTO:

- che, in ottemperanza a quanto predisposto dall'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito per l'affidamento in oggetto il seguente codice cig: **Z7D28D693A**;
- che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta secondo quanto previsto all'art. 3 della legge 136/2010;

RICHIAMATO altresì il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la durata, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO di formalizzare in un unico atto, in omaggio ai principi di semplificazione, la determinazione a contrattare, l'affidamento diretto del servizio e il relativo impegno di spesa

RITENUTO quindi di poter affidare direttamente allo Chalet Maria "La Fisarmonica srl" di Villa Rosa di Martinsicuro, la fornitura dei servizi in oggetto per il periodo stabilito dal 01 luglio 2019 al 26 luglio 2019, al costo proposto di 15,00 euro per pasto e 5,00 euro per ogni ombrellone e due sdraio/lettini;

VISTO che le ragioni dell'affidamento diretto dell'incarico al predetto Chalet trovano giustificazione sia nella competitività del prezzo proposto rispetto alla media dei prezzi praticati nello stesso settore, sia nella dichiarata capacità della struttura di saper soddisfare le esigenze degli anziani e di farli sentire accolti e protetti in un ambiente a loro familiare;

STIMATA una spesa complessiva, per realizzare l'iniziativa in oggetto, di circa 3.000,00 €;

DATO ATTO che i suddetti fondi trovano capienza al Cap. 1896.1 del bilancio del c.e. (Cod. Mecc. 1100403);

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il cronoprogramma previsto nel presente provvedimento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

VISTO il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

VISTO il d.lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 28/03/2019, con la quale ai responsabili di servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2019/2021);

VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 1 del 02/01/2019;

DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del d.lgs. n°165/2001, 6 e 7 del d.p.r. n°62/2013 (codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del c.c. n°8 del 29/01/2013;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «*ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*»;

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

DETERMINA

- 1) **di richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante sostanziale del presente dispositivo, di cui ne costituisce motivazione ex art.3 della L. n°241/90;
- 2) **di affidare** la fornitura del servizio di ristorazione e di spiaggia, in favore degli anziani che parteciperanno al soggiorno estivo, direttamente allo Chalet MARIA "LA FISARMONICA SRL" di Villa Rosa di Martinsicuro, al costo di **15,00 euro (IVA compresa) per ogni pasto consumato e di 5,00 euro (IVA compresa) per ogni ombrellone e due sdraio utilizzati**;
- 3) **di organizzare**, pertanto, per l'anno 2019, il soggiorno estivo in favore degli anziani di Maltignano nel modo appresso specificato:

SOGGIORNO AL MARE

- trasporto giornaliero a Villa Rosa (Martinsicuro), presso lo Chalet Ristorante MARIA "LA FISARMONICA SRL", nel periodo dal 01 luglio 2019 al 26 luglio 2019, escluso il sabato e la domenica;
- servizio ristorazione: l'80 % del costo del pranzo (pari a 12,00 euro) è a carico di chi partecipa all'iniziativa e **il restante 20 % (pari a 3,00 euro) è a carico del Comune**
- servizio spiaggia: **la spesa di 5,00 euro per ogni ombrellone e due sdraio è a carico del Comune**

4) **di dare atto:**

- che la regolarità contributiva della predetta società è stata verificata tramite consultazione della piattaforma telematica DURC ON LINE;
- che, in ottemperanza a quanto predisposto dall'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito per l'affidamento in oggetto il seguente codice cig: **Z7D28D693A**;

5) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con la presente determina di incarico si intende realizzare il seguente fine: assicurare il regolare Determinazione UFFICIO AMMINISTRATIVO n.72 del 14-06-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

e buon funzionamento della pubblica amministrazione tramite l'organizzazione e realizzazione di un soggiorno estivo in favore della popolazione anziana pensionata e/o over65 residente a Maltignano;

- l'oggetto dell'incarico è l'affidamento del servizio di ristorazione e di spiaggia in favore dei pensionati e/o over65 che parteciperanno alla colonia;
 - l'incarico verrà affidato con le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere *tramite posta elettronica certificata*
 - la scelta del contraente è avvenuta mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, sia perché detta modalità garantisce un'adeguata apertura del mercato tale da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, sia per l'entità della spesa da sostenere;
 - l'importo contrattuale presunto è di 3.000,00 euro Iva compresa;
- 6) **di impegnare**, per la finalità in oggetto, la presunta spesa di 3.000,00 pari al 20 % del costo dei pasti e all'intero costo del servizio di spiaggia, imputando la stessa al Cap. 1896.1 del bilancio del c.e. (Cod. Mecc. 1100403);
- 7) **di stabilire** che alla liquidazione della suddetta spesa, eventualmente da ricalcolare in funzione del numero di anziani partecipanti, si provvederà con successiva determinazione di questo Ufficio dopo la conclusione della colonia e dietro presentazione di regolari fatture da parte dello Chalet incaricato;
- 8) **di puntualizzare che la spesa da liquidare dovrà essere quella effettivamente sostenuta dalla predetta struttura, corrispondente, cioè, al numero di pasti giornalieri effettivamente consumati e al numero di ombrelloni effettivamente utilizzati dai pensionati e/o over65 residenti a Maltignano;**
- 9) **di comunicare**, pertanto, al ristorante Chalet MARIA "LA FISARMONICA SRL", per la finalità di cui al punto precedente, il numero di pensionati e/o over65 che ogni giorno parteciperanno al soggiorno e che quindi usufruiranno effettivamente dei servizi in questione;
- 10) **di dare atto** di aver accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il cronoprogramma approvato con il presente provvedimento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;
- 11) **di dare atto**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

La presente determinazione, una volta divenuta esecutiva, , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Dott.ssa Paola D'Emidio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 20/06/2019


Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
N°116	20/06/2019	3.000,00 €	1896.1		2019

Data 20/06/2019



Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 540 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 20-06-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio